



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 16 DEL 05-05-2020

OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VARIAZIONE ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO SITO IN CENTRO ABITATO DI ISTRANA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SR53 E LA SP68

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA

VISTA ed integralmente richiamata l'Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale n.23 del 02/07/2015 con la quale veniva disciplinata la circolazione stradale all'intersezione tra la SR53, Via C.Battisti-Via N.Sauro e la SP68, Via delle Alpi-Via F.Filzi in Centro Abitato di Istrana mediante regolamentazione con impianto semaforico;

PREMESSO che:

- le arterie stradali configuranti l'intersezione sono interessate dal transito di diversi veicoli anche in orario notturno e che allo stesso si accompagna spesso un generalizzato aumento della velocità dovuta alla diminuzione della intensità del traffico;

- il precitato impianto semaforico risulta attualmente commutare in modalità "lampeggio" in orario notturno e conseguentemente è maggiore il rischio di verificarsi di incidenti stradali;

RAVVISATA la necessità di adottare necessari provvedimenti viabilistici volti a garantire la sicurezza veicolare e pedonale tenendo conto dei principi di sicurezza stradale;

CONSIDERATO che l'art. 169 del D.P.R. n.495/1992 dispone che il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00 ed è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli "a richiesta" azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico;

ATTESO altresì che l'orario di funzionamento 0-24h dell'impianto semaforico è altresì un valido dissuasore di velocità per i veicoli che transitano nei tratti di strada con alta presenza di edifici e/o pedoni – permettendo una maggiore circolazione in sicurezza degli stessi;

CONSIDERATO che le centraline di comando dell'impianto semaforizzato sono state sostituite con nuovi modelli che prevedono più programmi, fra cui uno notturno con durata ridotta del ciclo semaforico;

VISTA la comunicazione della società esecutrice dei lavori di "ammodernamento" dell'impianto semaforico, La Semaforica Srl, pervenuta via email il 05/05/2020, corredata della documentazione tecnica di regolare funzionamento;

CONSIDERATA la necessità di rendere il più sicura possibile la circolazione veicolare anche nelle ore notturne al fine di prevenire sinistri stradali a salvaguardia degli utenti della strada;

RITENUTO altresì necessario disciplinare la precedenza nelle intersezioni semaforizzate in caso di semaforo spento o lampeggiante su luce gialla;

VISTA l'Autorizzazione di Veneto Strade Spa prot. n.5942/2020 del 18/03/2020, acquisita al prot. n. 3859 del 19/03/2020;

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dar corso al provvedimento di cui sopra;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 41, 145 e 146 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285;
DATO ATTO di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013;
VISTO il D.L.gs 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l'art. 107 comma 3 T.U. 267/2000;
VISTO il Decreto sindacale n.15 del 30/12/2019 con cui è stato nominato il Responsabile dell'Area 2[^] - Servizi di Vigilanza;

ORDINA

per le motivazioni in premessa meglio specificate, ad integrazione/modifica delle precedente Ordinanza n.23 del 02/07/2015, a decorrere dalle ore 18.00 del 05/05/2020 il funzionamento h24 dell'impianto semaforico sito all'intersezione tra la SR53 e la SP68 permettendo il funzionamento in deroga tra le ore 23.00 e le ore 07.00.

Il suddetto impianto, essendo munito di programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico, ovvero con funzionamento secondo quanto previsto dall'art. 169 c. 1 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, sarà attivo h24.

Quando il suddetto impianto semaforico sarà spento o funzionerà su luce gialla lampeggiante, i conducenti nell'approssimarsi alle predette intersezioni dovranno rallentare e concedere la precedenza, secondo quanto loro imposto con segnale verticale fig. II 36 art. 106 del Reg. Es. al C.d.S., ai veicoli circolanti sulla SR53.

Viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con la presente ordinanza; la pubblicità dei suddetti provvedimenti è garantita dalla segnaletica stradale.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto legislativo n.285/92, sempre nel termine di giorni 60 può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/92.

Gli appartenenti alle forze di polizia che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di far osservare quanto indicato nel presente dispositivo e potranno adottare, in caso di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare e pedonale se ritenuti necessari. Per le trasgressioni trovano applicazione le specifiche norme di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; è fatto obbligo agli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmesso:

- a Veneto Strade Spa;
- alla Provincia di Treviso;
- all'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Istrana per opportuna conoscenza;
- al Comando Stazione Carabinieri di Istrana, per conoscenza;

- all'Albo Pretorio del Comune di Istrana perché sia resa nota al pubblico.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento ai fini della presente ordinanza, è il Responsabile dell'Area 2^ - Servizi di Vigilanza, Vice Commissario Scarpa Paolo.

Il responsabile dell'Area servizi di vigilanza
Scarpa Paolo

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.*